

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(seduta plenaria)

22 giugno 2004

nella causa C-42/01: Repubblica portoghese contro  
Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Controllo comunitario delle operazioni di concentrazione tra imprese — Art. 21, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 — Tutela degli interessi legittimi da parte degli Stati membri — Competenza della Commissione)*

(2004/C 201/01)

(Lingua processuale: il portoghese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-42/01, Repubblica portoghese (agenti: sig. L.I. Fernandes e sig.ra L. Duarte, assistiti dal sig. M. Mendes) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Oliver e M. França), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 22 novembre 2000, C(2000) 3543 def.-PT, relativa a una procedura ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (pratica n. COMP/M.2054 – Secil/Holderbank/Cimpor), la Corte (seduta plenaria), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dai sigg. A. La Pergola e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 22 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 108 del 7.4.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

17 giugno 2004

nel procedimento C-30/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa): Recheio-Cash & Carry SA contro Fazenda Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas <sup>(1)</sup>

*(«Ripetizione dell'indebitito — Termine di 90 giorni per proporre ricorso — Principio di effettività»)*

(2004/C 201/02)

(Lingua processuale: il portoghese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-30/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Recheio – Cash & Carry SA e Fazenda Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas, con l'intervento di: Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebitito, la Corte (Prima Sezione) composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Il principio di effettività del diritto comunitario non osta a che, per un'azione di ripetizione di un tributo riscosso in violazione delle sue disposizioni, si fissi un termine di decadenza di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento volontario del detto tributo.*

<sup>(1)</sup> GU C 97 del 20.4.2002.